

Segreteria Nazionale :  
Viale Pasteur, 10  
00144 Roma

Sede Legale:  
Via Petitti, 16  
20149 Milano

---

Roma, 09/05/2013

## **OGGETTO: SENTENZA TAR CAMPANIA**

In una recente sentenza il TAR della Campania ha annullato la gara indetta dalla ASL Napoli 2 relativa all'affidamento del servizio di ricondizionamento, inventariazione, manutenzione, informatizzazione, riparazione, magazzinaggio, consegna e ritiro a domicilio di protesi ed ausili non personalizzati di cui all'elenco 1, 2 e 3 del D.M. 332/1999.

Vi riporto il passaggio fondamentale della motivazione di annullamento avverso questa gara ed i servizi in essa contenuti:

*"Ciò premesso, il Collegio ritiene che anche l'articolato servizio congegnato dall'amministrazione, che sostanzialmente passa attraverso le fasi del ritiro di tutti gli ausili non più utilizzati, della loro eventuale (se conveniente) riparazione ed igienizzazione e, infine, della consegna dei presidi ricondizionati agli aventi titolo, ancorchè motivato da apprezzabili finalità di contenimento della spesa sanitaria, si pone in ineludibile contrasto con la disciplina regolamentare sopra descritta.*

*Invero, come lamentato nel settimo motivo, la presa in carico dei dispositivi protesici già usati di cui ai menzionati elenchi 1 e 2, viola il disposto dell'art. 4, comma 12, del D.M. 332/1999, atteso che gli stessi, a differenza di quelli indicati nell'elenco 3, si "intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione". Ne discende che, in assenza di normativa regionale in materia – circostanza questa non contestata tra le parti – l'A.S.L. non poteva di sua iniziativa obliterare la richiamata, superiore normativa nazionale.*

*Analogamente, anche la successiva attività di riassegnazione e consegna dei dispositivi riparati di cui all'allegato elenco 1 ad un nuovo disabile, come denunciato nel primo*



*motivo, stride col principio generale di libera scelta da parte dell'assistito del soggetto erogatore della prestazione sanitaria richiesta, per le medesime ragioni esplicitate nella sentenza n. 9418/2008, sopra riportate per esteso, che vanno pertanto confermate e ribadite anche in questa sede".*

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO  
Michele Clementi

